



**TRIBUNALE DI PADOVA
I SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, composto dai magistrati

Dr. ssa Federica Sacchetto

Presidente

Dr.ssa Giovanna Sanfratello

Giudice relatore

Dr.ssa Antonella Guerra

Giudice

nel procedimento iscritto a ruolo n. [REDACTED], promosso con ricorso

da

[REDACTED] con l'avv. C. Calvello

Contro

[REDACTED] con l'avv. [REDACTED]

Avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 legge divorzio;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. [REDACTED] Sent. D.C. del Tribunale di Padova, passata il giudicato il 15.10.1998, con il quale gli era imposto il versamento della somma mensile di lire 2.000.000, quale contributo al mantenimento dei figli [REDACTED], nati rispettivamente il [REDACTED] e il [REDACTED], somma comprensiva delle spese straordinarie, eccezion fatta per le spese mediche e dentistiche;

in particolare, il ricorrente ha chiesto di poter versare, entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di euro 600,00, direttamente ai figli, come già in parte aveva iniziato a fare dal 2007, quanto al figlio maggiore, e da marzo 2012, quanto al secondogenito, salve alcune sospensioni e il successivo versamento delle somme arretrate;

la resistente, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto della domanda, da un lato facendo presente che la condotta del ricorrente era stata del tutto arbitraria, d'altro canto allegando che i figli vivevano ancora con lei;

sul punto precisava tuttavia di avere acquistato un immobile per il figlio, per il quale, oltre ad avere corrisposto la somma di euro 70.000,00, stava pagando una rata di



mutuo i euro 929,00, e che il figlio, iscritto ad una scuola di specializzazione, era in procinto di trasferirsi in detto immobile, continuando di fatto ad essere mantenuto dai genitori; quanto al fratello minore, era sua intenzione andare a vivere con il fratello, avendo anch'egli appena iniziato l'università;

Osserva:

la domanda può trovare accoglimento, anche in considerazione dell'età dei due giovani, proprio in relazione a quanto dedotto dalla resistente sul fatto che entrambi siano in procinto di andare a vivere, assieme, in un appartamento loro predisposto dalla madre.

In tale prospettiva, la corresponsione del contributo direttamente ai figli appare conforme al criterio preferenziale stabilito dall'art. 155 quinquies c.c., tanto più laddove si consideri che i figli, non vivendo più sotto il tetto materno, dovranno autonomamente provvedere a tutti gli oneri della nuova abitazione.

La domanda afferente alla somme arretrate, proposta dalla resistente, è in questo giudizio inammissibile e va fatta valere secondo le forme del rito civile ordinario;

La condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate secondo i criteri di cui al DM 140/2012, consegue alla soccombenza, non essendovi peraltro spese documentate;

P.Q.M.

Visto l'art. 9 legge 808/1970:

a parziale riforma della sentenza n. [REDACTED] Sent. DC del Tribunale di Padova; pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare, entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di euro 600,00, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN o dentistiche, in favore, rispettivamente, dei figli [REDACTED], quale contributo al loro mantenimento, somma da corrispondere direttamente ai medesimi.

Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 600,00 per la fase di studio, euro 300,00 per la fase introduttiva ed euro 750,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.

Così deciso in Padova, il 29.1.2013

Il Presidente
Dr. Federica Sacchetto

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il 15/03/2013
H Cancelliera